



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 272 del 06/09/2022

OGGETTO: Diffida alle imprese individuali indicate nell'elenco allegato affinché comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese di Modena e assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese inadempienti

Il Conservatore del Registro delle Imprese di Modena

- Visto l'articolo 5 della legge 221/2012 - così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020; conv. l. n. 120/2020 - che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC);

- considerato che l'ufficio ha verificato che le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali aventi sede nella provincia di Modena, indicate nell'allegato elenco, non hanno comunicato il domicilio digitale (oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito);

- ritenuto che alle imprese individuali inattive siano in tutto assimilabili le imprese individuali formalmente attive ma da tempo non operative e per le quali ricorrono i presupposti della cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2 del dpr 247/2004;

considerato che, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o che, a seguito di cancellazione, non lo hanno sostituito, devono essere diffidate affinché regolarizzino l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;

- visto l'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

vista la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

- visti i principi espressi nell'atto d'indirizzo del Giudice del Registro delle imprese di Modena del 07/06/2022 (prot. 31331/E) che detta all'Ufficio del Registro delle imprese le modalità operative da seguire per notificare, mediante pubblicazione sull'Albo camerale online, i provvedimenti massivi di diretta competenza del Conservatore di cui all'art. 40 del DL 76/2020, destinati ad un'ampia pluralità di soggetti privi di domicilio digitale;

- vista la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022 prot. 30746/E e successiva lettera-rettifica del 10/06/2022 prot. 34296/E, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare la diffida alle imprese individuali - quando siano particolarmente numerose - mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento camerale;

- vista la deliberazione n. 109 del 23/06/2022 della Giunta della Camera di Commercio di Modena e la deliberazione n. 15 del 28/07/2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena, con le quali è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese";

- visto in particolare l'art. 4 comma 1 del Regolamento, che stabilisce: "La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida (...) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi". Il comma 2 inoltre specifica: "La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di



imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida".

- preso atto che la comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese;

- preso atto che da tale quindicesimo giorno decorre l'ulteriore termine di trenta giorni entro cui gli imprenditori individuali possono, in esecuzione della diffida, regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);

- preso atto che alle imprese inadempienti verrà in seguito applicata la sanzione di cui all'art. 2194 c.c. in misura triplicata e che, in tal caso, l'ufficio del registro delle imprese (in base all'art. 5 comma 2 sopra ricordato) "... contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8,

comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580";

- vista la comunicazione di diffida, che fa parte integrante del presente provvedimento;

- visto l'elenco di 567 imprese individuali destinatarie della diffida, che è parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

d e t e r m i n a

1) di approvare la comunicazione di diffida allegata [**Allegato A**], che si ritiene portata a conoscenza delle imprese in elenco [**Allegato B**] il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito nel Regolamento camerale citato nelle premesse;

2) che il presente provvedimento sia pubblicato il 6 settembre 2022 sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, e che rimanga pubblicato sino al 21 settembre 2022, giorno di scadenza della diffida.

Avv. Stefano Bellei



CAMERA DI COMMERCIO
MODENA

ALLEGATO A

alla determinazione n.272 del 6/9/2022 - Diffida

ATTO DI DIFFIDA

(art. 37 D.L. n 76/2020)

AGLI IMPRENDITORI INDICATI NELL'ELENCO ALLEGATO

OGGETTO: DIFFIDA A ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 15 DEL 28/07/2022 EMANATO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020

Gentile imprenditore (...indicato nell'elenco allegato),

come è noto, il domicilio digitale (PEC) dell'impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (v. art. 5 legge n. 221/2012). L'imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Al momento **non risulta che Lei abbia comunicato** all'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena **il domicilio digitale della Sua impresa individuale** (indicata in allegato) oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e **non è stato da Lei sostituito**.

Secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento indicato in oggetto, **Le viene comunicata formale diffida a regolarizzare la Sua posizione anagrafica e Le viene chiesto** di comunicare il domicilio digitale della Sua impresa individuale **entro quarantacinque giorni** dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo camerale online della Camera di Commercio di Modena **cioè 21 ottobre 2022**.

Comunicando il domicilio digitale della Sua impresa Lei eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere da Lei direttamente presentata accedendo alla piattaforma <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home>, presso cui Lei potrà anche firmare digitalmente la richiesta.

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria.

Per informazioni sulle modalità tecniche da seguire per comunicare al registro delle imprese il nuovo domicilio digitale/indirizzo pec è possibile consultare le istruzioni operative disponibili sul supporto specialistico al link <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/mo>.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alla Sua impresa **e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento**: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 60,00 per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento. **In questo caso** il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla Sua impresa individuale:

a) avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa @impresa.italia.it;

b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche **e non consentirà** di rispondere alle comunicazioni pervenute;

c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Responsabile del procedimento: Avv. Stefano Bellei

Amministrazione competente: Ufficio Registro Imprese - Camera di Commercio di Modena

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it

Termine di conclusione del procedimento:

- a) entro 5 gg. da quando l'imprenditore, entro il termine sopra indicato, comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa. Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale dell'impresa, si determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio;
- b) se l'imprenditore non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa individuale entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà entro il 90° giorno dalla comunicazione di avvio del presente procedimento con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese e con l'irrogazione della sanzione.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito al Conservatore del Registro delle Imprese di Modena

Distinti saluti.

Modena, 06/09/2022

Il Conservatore

Avv. Stefano Bellei